



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n. 36474/del
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 30/12/2010

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti delle
Comunità montane
della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente del B.I.M.
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Ai Presidenti dei Consorzi e
delle Associazioni dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

LORO INDIRIZZI

e, p.c. Al Presidente
del Consiglio permanente
degli enti locali
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Ai Coordinatori
dell'Amministrazione regionale

SEDE

All'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili
Via Porta Pretoria, 41
11100 Aosta

Oggetto: Legge finanziaria della Regione per gli anni 2011/2013.

Con la presente si comunica che il Consiglio regionale, nella seduta del 3 dicembre 2010, ha approvato la legge regionale n. 40 del 10 dicembre 2010 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali.*", che è stata pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 28 dicembre 2010 e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile

Tale legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che il Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile ha già anticipato il contenuto del disegno di legge relativo alla finanziaria regionale con la comunicazione effettuata via posta elettronica il 15 novembre 2010, a cui ha fatto seguito il 22 dicembre 2010 una comunicazione che ha preannunciato il contenuto delle deliberazioni riguardanti il Patto di stabilità e le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale.

FINANZA LOCALE

In materia di finanza locale, la legge finanziaria stabilisce, in seguito ad ampia concertazione con il Consiglio permanente degli enti locali, quanto di seguito descritto.

L'art. 13 determina, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 48/1995, in Euro 236.371.457 l'importo complessivo da destinare alla finanza locale per l'anno 2011. Tale importo viene ripartito tra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della l.r. 48/1995, nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: Euro 117.561.257;
- b) interventi per programmi di investimento: Euro 26.435.081 da utilizzarsi, quanto ad Euro 24.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al Titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995, e quanto ad Euro 2.435.081 per gli interventi previsti dalla l.r. 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: Euro 92.375.119 ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A della legge finanziaria.

A) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il comma 4 dell'art. 13 stabilisce che, per l'anno 2011, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a) dello stesso articolo, siano così destinate:

- a) per Euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 2 bis, dell'art. 6, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (trasferimenti sostitutivi di tributi soppressi);
- b) per Euro 106.031.600, al finanziamento dei Comuni;
- c) per Euro 6.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;

- d) per Euro 338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, correlato all'importo del trasferimento alle Comunità montane di cui alla lettera c).

Il successivo comma 5 stabilisce che, per l'anno 2011, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lett. b), del medesimo articolo, sia destinata:

- a) per un importo pari a Euro 8.311.024, a spese di investimento;
- b) per un importo pari a Euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Inoltre, la legge finanziaria, al comma 7 dell'art. 13, ribadisce il principio, già contenuto nell'art. 73 della l.r. 54/1998 e nelle finanziarie degli anni scorsi, secondo cui i Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. A partire dall'anno 2006 è inoltre introdotta la previsione secondo cui, in caso di mancato accordo sui criteri di riparto delle spese, ogni Comune contribuisca al finanziamento delle Comunità montane in base alla propria spesa di riferimento, determinata ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995.

Il comma 8 ribadisce, come per gli anni passati, che gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini. Tale previsione costituisce un vincolo giuridicamente rilevante, che ogni ente dovrà quindi rispettare, con le modalità che riterrà più opportune.

Per quanto riguarda, infine, la determinazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione, l'art. 15, comma 2, della legge finanziaria introduce una modifica alla formula di cui all'allegato A della l.r. 48/1995, stabilendo, in particolare, che il gettito ICI di riferimento sia determinato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

B) Interventi per programmi di investimento

L'art. 14 disciplina la destinazione del finanziamento dei programmi triennali del Fondo per Speciali Programmi di investimento - Fo.S.P.I., stabilito per l'anno 2011 dall'art. 13, comma 3, lett. b), nell'importo di Euro 24.000.000, attribuendo le risorse ai vari programmi Fo.S.P.I., ivi compresi gli oneri progettuali e le spese di aggiornamento dei programmi precedenti.

Il successivo art. 15, comma 1, adegua le regole di anticipazione del finanziamento agli enti locali alle risorse finanziarie regionali disponibili di anno in anno.

C) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione

Per l'anno 2011 l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di Euro 92.375.119, risultano dall'allegato "A" alla legge finanziaria.

Si sottolinea in particolare che:

- l'art. 13, comma 6, specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato "A" della legge finanziaria, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione;
- l'art. 21 stabilisce che l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 4 della l.r. 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno Capoluogo regionale), è rideterminata in euro 2.600.000 per l'anno 2011, in euro 4.220.000 per l'anno 2012 ed in euro 4.591.785 per l'anno 2013;

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA (Titolo II, Capo II)

CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA

Ai fini del concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica, per l'anno 2011, con la l.r. 40/2010 sono state adottate le seguenti misure:

1) per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali (articolo 9, comma 1)

Come per gli anni passati, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, contestualmente alla definizione del Patto di stabilità per gli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per il personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salve eventuali deroghe, per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani, per gli enti che abbiano rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale.

La Giunta regionale, con deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, nella seduta del 30 dicembre c.a., ha riconfermato, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sostanzialmente, la disciplina prevista per l'anno 2010, contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 3819 del 30 dicembre 2009 e, relativamente al personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di

lavoro, nel prendere atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge finanziaria regionale, la spesa relativa a tale personale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ha previsto una deroga a tale limite per la stessa tipologia di personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani, stabilendo che la relativa spesa, non può superare quella sostenuta (100 %) per le medesime finalità nell'anno 2009, a condizione che gli enti locali abbiano rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale.

Apposita nota esplicativa della deliberazione adottata sarà inviata a tutti gli enti, nei primi giorni del mese di gennaio, a cura della Direzione enti locali.

2) per il contenimento dei costi della politica (articolo 9, comma 2)

Come per gli anni passati sono stati confermati:

- a) il divieto di incrementare, per l'anno 2011, gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2010;
- b) la possibilità di raddoppiare o l'obbligo di dimezzare l'importo dell'indennità di funzione determinata per l'anno 2010 per gli amministratori che ricoprono le cariche di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), in relazione all'eventuale mutamento della posizione lavorativa dell'amministratore interessato rispetto a quella del soggetto che ricopriva la medesima carica nell'anno 2010.

ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI

Al fine di accelerare il processo di svolgimento in forma associata delle funzioni comunali, sia per ottimizzare le risorse finanziarie disponibili e l'utilizzo del personale, sia per dare attuazione ai principi contenuti nell'articolo 14, commi 30 e 31, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, è stato previsto all'art. 10 che la Giunta regionale, con deliberazioni adottate con le modalità previste dall'articolo 84 della l.r. 54/1998 (d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle Commissioni consiliari competenti) stabilisca, per ogni funzione comunale, la soglia minima per il suo esercizio a livello di singolo Comune.

I Comuni che non raggiungono tale soglia deliberano, per ogni funzione, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale, l'esercizio in forma associata attraverso le Comunità montane o attraverso le altre forme di collaborazione previste nel titolo I, parte IV, della l.r. 54/1998 (Associazioni dei Comuni o convenzioni).

**AUMENTI DI CAPITALE A FAVORE DI SOCIETA' PARTECIPATE CHE
ESERCISCONO IMPIANTI A FUNE**

Al fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio di trasporto funiviario, essenziale per le comunità locali, nelle more della definizione, non oltre il 31 dicembre 2011, dei nuovi assetti societari e gestionali e per garantire la continuità aziendale, l'art. 41 ha previsto che la Regione e gli enti locali sono autorizzati ad effettuare aumenti di capitale a favore di società da essi partecipate che esercitano impianti funiviari, ivi comprese quelle che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, oltre che nei casi di cui all'articolo 2447 del codice civile, anche per la realizzazione di investimenti o per la copertura di disavanzi di gestione. Restano fermi gli aumenti di capitale già deliberati dai predetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI.
ESENZIONI TRIBUTARIE E TARIFFARIE.**

La legge finanziaria regionale ha già previsto nei suoi primi articoli le misure anti-crisi che negli anni scorsi erano invece disciplinate da apposita legge regionale. Per ciò che interessa, in particolare, gli enti locali, si segnala che l'art. 6, comma 2, ha previsto la proroga, per l'anno 2011, degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 2/2010, alle condizioni ivi previste. Di conseguenza, anche per l'anno 2011, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 1/2009 possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato.

Le modalità di attuazione di tali disposizioni saranno definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli Enti locali.

* * * * *

PATTO DI STABILITÀ

Si coglie altresì l'occasione per ricordare che, oltre alle disposizioni contenute nella legge finanziaria regionale, permangono i vincoli derivanti dal Patto di stabilità per gli enti locali della Regione, la cui disciplina per l'anno 2011 rimane di competenza delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome, a condizione che sia adottata entro il 31 marzo 2011.

Come è noto, al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali e di garantire, nel contempo, il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha disciplinato il Patto di stabilità per gli enti locali fin dal 2002.

La normativa in vigore (art. 2bis della l.r. 48/1995) prevede che gli enti locali concorrano con la Regione e lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica; a tal fine:

- stabilisce che la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivano un'intesa per il raggiungimento di tali obiettivi;
- prevede la competenza della Giunta regionale a stabilire criteri e modalità per il raggiungimento di tali obiettivi, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti locali inadempienti.

La Giunta regionale ha ritenuto utile, ai fini della predisposizione dei documenti contabili degli enti locali, che la disciplina per l'anno 2011 fosse approvata comunque entro la data del 31 dicembre, termine entro il quale gli stessi devono approvare il bilancio di previsione.

Pertanto, nella seduta del 30 dicembre 2010, con l'accordo del Consiglio permanente degli enti locali, la Regione ha definito la disciplina del Patto per l'anno 2011, nonché alcune integrazioni alla disciplina del Patto per l'anno 2010.

La disciplina relativa all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario per i comuni non si differenzia nei suoi aspetti fondamentali da quella del 2010. In prossimità della scadenza per i primi adempimenti verrà trasmessa apposita circolare esplicativa; si anticipa, ad ogni buon conto che, per quanto riguarda l'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, il vincolo è costituito dall'obbligo di mantenere il saldo finanziario 2011 pari alla **media dei saldi 2003/2009**, con il solo incremento del tasso di inflazione, pari al **3,02%** composto per il biennio 2010-2011.

E' fatta salva per il Comune di Aosta, unico ente con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, l'applicazione dell'obiettivo di saldo finanziario che sarà definito nell'ambito dell'accordo di cui al comma 134 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)*".

Si sottolinea, invece, che per le Comunità montane è stata introdotta una disciplina apposita il cui obiettivo è rappresentato dal contenimento dei costi correlato ad alcuni servizi svolti obbligatoriamente in forma associata, basato sulle informazioni di costo derivanti dalla contabilità analitica, ed in particolare dai dati del PEG a consuntivo.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, vale a dire la riduzione del debito, si sottolinea che, come per l'anno 2010, nell'anno 2011, per i comuni, è stato previsto uno specifico indicatore, individuato nella situazione debitoria relativa, che evidenzia la gravità dell'indebitamento, in modo di mantenerla al 31 dicembre 2011, entro il limite di 2,5 volte il valore corrispondente alla media (2006/2009) dell'insieme dei Comuni.



Per le comunità montane è invece raccomandato l'obiettivo della riduzione del debito complessivo derivante dall'indebitamento, da valutare anche in rapporto ad un indicatore dell'evoluzione dell'economia valdostana.

Sempre nell'ottica di contenere il debito degli enti locali si rammenta che l'articolo 9 della l.r. 47/2009 (Legge finanziaria 2010/2012) ha previsto ulteriori disposizioni in tale ambito.

In particolare, il comma 1 ha sostituito il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 48/1995 ed ha introdotto un ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste ai programmi Fospì, costituito dal rispetto dei limiti per l'indebitamento stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione della Disciplina annuale del Patto di stabilità (fatte salve le tipologie di opere che saranno individuate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione adottata d'intesa con il CPEL). Tale disposizione avrà la sua prima applicazione, di fatto, nell'anno 2011, dopo aver verificato il raggiungimento del vincolo stabilito per l'anno 2010, e avrà ricadute sul programma Fospì per il triennio 2013/2015 e, a seguire, sui programmi Fospì successivi.

Si evidenzia, infine, che la Giunta regionale, contestualmente alle succitate deliberazioni, ha approvato un ulteriore provvedimento, nel quale sono stati individuati incentivi e disincentivi ai Comuni per l'anno 2011, in relazione al rispetto o meno degli obiettivi del saldo finanziario 2009.

Apposite note esplicative delle suddette deliberazioni saranno inviate agli enti, nei primi giorni del mese di gennaio, a cura della Direzione finanza e contabilità degli enti locali.

* * * * *

Si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica per i documenti contabili predisposta dalla Direzione enti locali e dalla Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
(Augusto ROLLANDIN)

**NOTA TECNICA
PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2011/2013**

1. *Bilancio di previsione.*

Si ritiene opportuno rammentare che il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 31 dicembre di ogni anno dall'art. 3 della l.r. 40/1997.

In relazione al termine di cui sopra, si richiama quanto stabilito dall'art. 70 della l.r. 54/1998, così come modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8. Tale norma prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, il Presidente della Regione attivi un procedimento sostitutivo che potrebbe portare, in caso di mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio, allo scioglimento del Consiglio stesso.

2. *Gestione provvisoria.*

Si evidenzia che la disciplina della gestione provvisoria è contenuta nell'art. 4 del r.r. 1/1999.

3. *Avanzo di amministrazione.*

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 23 del r.r. 1/1999.

Si segnala che con l'articolo 16 della legge finanziaria regionale 2011/2013 sono state prorogate, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni in precedenza contenute nell'art. 19, commi 4 e 5, della l.r. 20 gennaio 2005, n. 1 che prevedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, commi 1 e 3, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), che il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non abbia destinazione vincolata a spese di investimento e che l'avanzo possa essere utilizzato per tutte le spese correnti correlate all'esercizio associato di funzioni comunali o all'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni.

Il comma 5bis dell'art. 19 della l.r. 1/2005, inoltre, prevede specificamente, in analogia con la disciplina nazionale, una possibilità ulteriore di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, stabilendo che lo stesso possa essere utilizzato oltre che per la restituzione del capitale residuo, anche per far fronte a interessi e a indennizzi.

4. *Vincolo di bilancio.*

L'art. 13, comma 5, lettera a), della legge finanziaria regionale obbliga, per l'anno 2011, i Comuni a destinare un importo, pari complessivamente a Euro 8.311.024, delle risorse finanziarie senza vincolo di destinazione alle spese di investimento.

5. *Patto di stabilità.*

5.1 *Obiettivo del saldo finanziario.*

La disciplina del Patto di stabilità dell'anno 2011 è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 30 dicembre 2010; si ritiene opportuno, in questa sede, anticipare i contenuti essenziali delle relative disposizioni.

Per i Comuni, il vincolo è costituito dall'obbligo di mantenere il saldo finanziario 2011 pari alla media dei saldi 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009, con il solo incremento del tasso di inflazione, definito per l'anno 2010 nella misura dell'1% e stimato per l'anno 2011 nella misura del 2%, pari al 3,02% composto per il biennio 2010-2011.

Il saldo 2011 risulterà già depurato delle entrate e delle spese straordinarie, individuate in analogia a quelle degli anni passati, così come i saldi finanziari di riferimento. Al fine di confrontare valori omogenei si procederà in primo luogo alla rivalutazione monetaria dei saldi relativi agli anni precedenti l'ultimo di riferimento (2009) sulla base dei relativi coefficienti, definiti utilizzando il tasso di inflazione stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale recanti la Disciplina del Patto di stabilità per ciascuno degli anni considerati. In seguito si effettuerà il calcolo della media del settennio considerato.

Per calcolare la rivalutazione monetaria si dovrà moltiplicare il saldo dell'anno per i seguenti coefficienti:

- per l'anno 2003: 1,152;
- per l'anno 2004: 1,124;
- per l'anno 2005: 1,102;
- per l'anno 2006: 1,078;
- per l'anno 2007: 1,057;
- per l'anno 2008: 1,030;
- per l'anno 2009: 1.

Per le Comunità montane è stata valutata l'opportunità di definire un obiettivo di contenimento dei costi correlato alle funzioni svolte obbligatoriamente in forma associata, ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 54/1998, così come disposto dalle deliberazioni n. 3894 del 21 ottobre 2002 e n. 1164 del 18 aprile 2005, basato

sulle informazioni di costo derivanti dalla contabilità analitica, ed in particolare dai dati del PEG a consuntivo trasmessi alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali per il benchmarking, previsto dall'art. 33, comma 4, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, ai fini del controllo di gestione.

Il vincolo è costituito dall'obbligo di mantenere, per l'anno 2011, il costo unitario di alcuni centri di costo (centri di vacanza, soggiorni climatici di vacanza per minori, soggiorni climatici per anziani, ufficio gestione amministrativa del personale degli enti convenzionati, assistenza domiciliare integrata, microcomunità, telesoccorso - teleassistenza), attivati da almeno sei Comunità montane, nell'ambito di valori che non si discostino per più del 20% dal costo medio dei centri di costo quale risulterà dagli ultimi risultati utili del benchmarking, vale a dire di quelli dell'anno 2009, relativi alle Comunità montane.

5.2 *Obiettivo di riduzione del debito.*

La disciplina del Patto di stabilità dell'anno 2011 prevede, per i Comuni, un vincolo costituito dall'obbligo di mantenere il rapporto tra il proprio debito residuo e le entrate proprie (Titoli I e III) al 31 dicembre 2011 entro il limite di 2,5 volte il valore corrispondente alla percentuale media del rapporto tra il debito e le entrate proprie dell'insieme dei Comuni nel triennio 2006/2009 (pari al 170,22%), ovvero entro il 425,54%.

Per le Comunità montane l'obiettivo rimane quello già previsto in precedenza, vale a dire la riduzione o quanto meno il mantenimento del debito complessivo derivante dall'indebitamento, da valutare anche in rapporto al valore aggiunto regionale.

6. *Trasferimenti finanziari corrisposti dallo Stato.*

Non sono ancora disponibili indicazioni precise su tali trasferimenti. Non appena possibile si forniranno le informazioni utili.

7. *Contributo sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per investimenti - art. 12, comma 6, legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

L'esatto ammontare del contributo per l'anno 2011 verrà definito dopo il monitoraggio dei mutui ammessi a finanziamento, al fine di verificare se sono intervenute modifiche alle condizioni dei prestiti che determinino un'eventuale riquantificazione della quota spettante a ciascun ente.

Comunque gli enti possono già conoscere gli importi finanziati per ogni mutuo ammesso a contributo, desumendo i dati sia dai prospetti relativi al

monitoraggio delle somme spettanti per l'anno 2010, sia dal provvedimento dirigenziale della Direzione finanza e contabilità degli enti locali n. 3880 del 23 agosto 2010 che determina il contributo per l'anno 2010, pubblicato sul sito dell'amministrazione regionale all'indirizzo www.regione.vda.it seguendo il percorso: *enti locali/comunicazioni/finanza/altri trasferimenti*.

8. *Oneri di urbanizzazione.*

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è rappresentato dall'art. 71 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11.

L'entrata derivante da tali proventi mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dalla legge regionale, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Si sottolinea che, dall'anno 2004 all'anno 2008, l'art. 30, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (finanziaria regionale per gli anni 2004/2006) prevedeva che l'intero provento potesse essere destinato al finanziamento delle spese di manutenzione del patrimonio immobiliare. L'art. 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (finanziaria regionale per gli anni 2009/2011), ha modificato il succitato disposto e riproposto limitazioni analoghe a quelle della disciplina nazionale all'utilizzo per spese correnti di tali proventi, prevedendo che gli stessi possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

9. *Allegati al bilancio di previsione.*

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'art. 9 del r.r. 1/1999.

Per quanto concerne la lettera c) di tale articolo, si rammenta che l'articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, dispone che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione". Pertanto la deliberazione di determinazione tariffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le condizioni, a confermare le tariffe dell'anno precedente) dovrà essere obbligatoriamente assunta prima dell'approvazione del bilancio.

Si segnala altresì che l'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24, ad oggetto "*Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta*", ha di fatto integrato le disposizioni contabili prevedendo che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, al bilancio di previsione sia allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,

previsto dall'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tale piano, finalizzato al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali, individua, laddove presenti, i beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

10. *Relazione previsionale e programmatica – RPP*

Come già evidenziato gli scorsi anni, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2328 del 24/06/2002 ad oggetto "Approvazione dei nuovi schemi di relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 48/1995, da utilizzare a partire dal triennio 2003/2005. Revoca della D.G.R. n. 2228 del 23.06.1997", ha approvato i modelli di relazione previsionale e programmatica.

Pertanto, per la compilazione della Relazione si invita a tener conto del documento contenente le "linee-guida" inviato dal CELVA a tutti gli enti locali e si raccomanda altresì la consultazione del documento "Suggerimenti per la compilazione della relazione previsionale e programmatica – anno 2011" inviato tramite posta elettronica in data 7 dicembre u.s. dalla Direzione Finanza e contabilità del Dipartimento Enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Si evidenzia che la relazione previsionale e programmatica si configura, nella nuova disciplina contabile, come un documento che, pur essendo approvato in allegato al bilancio, ha una sua specifica valenza in quanto permette un'effettiva leggibilità dello stesso (art. 6, comma 7, del r.r. 1/1999), contiene la definizione degli obiettivi da assegnare ai responsabili (art. 13 del r.r. 1/1999), è base per l'articolazione dei programmi/progetti in centri di costo attraverso il Piano esecutivo di gestione (art. 31 del r.r. 1/1999), e condiziona i trasferimenti regionali agli enti locali (art. 14 della l.r. 48/1995).

Si rammenta che, ai fini della liquidazione dei trasferimenti finanziari, di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) della l.r. 48/1995, una copia conforme all'originale della Relazione Previsionale e Programmatica, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, deve essere trasmessa alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, struttura regionale competente in materia.

11. *Piano esecutivo di gestione – PEG*

L'art. 18 della legge finanziaria regionale 2006/2008 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il Piano esecutivo di gestione sia documento obbligatorio per tutti gli enti locali.

Tale disposizione è stata integrata dall'art. 14 della legge finanziaria 2009/2011 che ha previsto che il PEG deve essere approvato dall'organo esecutivo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, in considerazione dell'opportunità di correlare tale atto al medesimo termine previsto per l'assegnazione delle quote di bilancio.

Si segnala che, in relazione al disposto dell'art. 12, comma 3, della legge finanziaria regionale 2009-2011, che ha modificato l'art. 14 della l.r. n. 48/1995, a partire dal 2009 la liquidazione fino al 70% dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione agli enti locali avviene a seguito dell'invio, oltre che della RPP, anche del Piano esecutivo di gestione (Peg) alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, che svolge funzioni di segreteria del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali.

Si ricorda che per la compilazione e la gestione del PEG gli enti locali potranno fare riferimento al "Manuale per l'uso del PEG" aggiornato al 2007 (disponibile sul sito Internet della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it seguendo il percorso: *enti locali/comunicazioni/contabilità/disciplina contabile*) il quale contiene:

- le tipologie dei centri di costo
- le problematiche relative ad alcuni specifici centri di costo
- i criteri di imputazione dei fattori produttivi
- le modalità di imputazione degli ammortamenti
- l'utilizzo delle rettifiche di allineamento
- l'ordine e i criteri di ribaltamento
- le indicazioni di compilazione del Piano esecutivo di gestione il cui modello è stato ridefinito per il 2007.

Si sottolinea che la compilazione del PEG 2011 seguirà, in generale, le modalità già previste per gli anni precedenti. In particolare in fase di previsione dovranno comparire tutti i CdC collegati ai servizi attivati dall'ente, con o senza obiettivi e con o senza risorse e dovranno essere imputati i soli costi diretti. In fase di consuntivo, invece, dovranno essere considerati i costi pieni, e, quindi, a seguito dei ribaltamenti, tutti i CdC finali collegati ai servizi attivati dall'ente avranno un'attribuzione, seppur minima, di costi.

La Sezione Contabilità del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali ha inoltre predisposto le "Schede di analisi dei CdC" dei Comuni e delle Comunità montane, pubblicate anch'esse sul sito Enti Locali della Regione, che forniscono agli enti dettagli specifici sulle attività dei vari centri di costo, sui

fattori produttivi più significativi e soprattutto suggerimenti importanti riguardanti misure e indicatori utili alla verifica delle attività svolte dall'amministrazione. Il "Manuale" sopra richiamato contiene altresì le indicazioni utili per l'utilizzo di tali Schede.

12. *Indennità e gettoni di presenza degli amministratori.*

La legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 "Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17" definisce al Capo II le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori, stabilendo, all'art. 11, che gli stessi sono deliberati dai competenti organi assembleari, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, "annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione" in relazione al tempo e al lavoro dedicato all'espletamento delle mansioni degli amministratori. Per l'anno 2011, le indennità di funzione e i gettoni di presenza devono essere determinati tenendo conto delle misure di razionalizzazione e di contenimento dei costi della politica, di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40.

In particolare si evidenzia che quest'ultima disposizione:

- pone il divieto, per l'anno 2011, di determinare in aumento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2010;
- detta una specifica disciplina per gli amministratori che ricoprono le cariche di cui all'articolo 11, comma 4, della l.r. 23/2001 (*sindaco, vicesindaco, assessore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti; sindaco dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, presidente di comunità montana; presidente delle aziende speciali e istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a 15.000*), in relazione all'eventuale mutamento della posizione lavorativa dell'amministratore interessato rispetto a quella del soggetto che ricopriva la medesima carica nell'anno 2010.

A tal proposito, si precisa, a titolo esemplificativo, che:

- per l'anno 2011, è obbligatorio dimezzare l'importo dell'indennità di funzione determinata per l'anno 2010, qualora l'amministratore in carica nel 2011 sia un lavoratore dipendente non collocato in aspettativa e l'amministratore in carica nel 2010 fosse, in tale anno, un lavoratore dipendente collocato in aspettativa oppure un libero professionista, un pensionato, uno studente o un disoccupato;
- per l'anno 2011, è possibile aumentare l'importo dell'indennità di funzione, per un importo massimo pari al doppio dell'indennità determinata per l'anno 2010, qualora l'amministratore in carica nel 2011 sia un lavoratore dipendente

collocato in aspettativa oppure un libero professionista, un pensionato, uno studente o un disoccupato e l'amministratore in carica nel 2010 fosse, in tale anno, un lavoratore dipendente non collocato in aspettativa.

13. *Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 "Legge regionale in materia di lavori pubblici".*

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 45 della l.r. n. 12/1996, gli oneri inerenti agli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e pertanto, secondo la disciplina contabile degli enti locali, all'intervento a cui sono imputate le spese per i lavori.

Si sottolinea inoltre che l'art. 9 della legge suddetta prevede espressamente la possibilità, per i Comuni e le Comunità montane della Regione, di sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale con le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica. Pertanto, se l'ente intende avvalersi di tale possibilità, il Consiglio dovrà dichiararlo espressamente nella deliberazione di approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, a meno che tale previsione non sia già contenuta con valenza generale nel regolamento di contabilità.

Si evidenzia che, nel modello di Relazione previsionale e programmatica, le previsioni in materia di lavori pubblici sono state definite e contenute in apposita sezione, la Sezione 4, che costituisce pertanto, per gli enti locali della Valle d'Aosta, il documento necessario, e nel contempo sufficiente, per tale adempimento.

Si precisa che, al fine di soddisfare le esigenze dell'Osservatorio dei LL.PP., gli enti dovranno compilare il Quadro 4.1 su due fogli nel modo seguente:

- sul 1° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 1° anno del triennio. In tal modo tale pagina costituirà il Piano operativo annuale;
- sul 2° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 2° e nel 3° anno; il totale della seconda pagina comprenderà anche i dati della prima pagina. Il Quadro rappresenterà così il Programma di previsione triennale.